



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 28 febbraio 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario - relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 14/2023/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 6/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Emanuele Mio;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2023, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Caorle (VE) ed in particolare:

- questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2021 di cui alla relativa deliberazione della Sezione delle autonomie riportate in premessa;
- parere dell'organo di revisione relativo al bilancio di previsione 2021-2023, di cui all'art. 1, comma 166, della legge 266/2005;
- relazione dell'organo di revisione relativi al rendiconto, di cui all'art. 1, comma 166, della legge 266/2005;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Caorle (VE) sul bilancio di previsione 2021-2023 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2021, ha richiesto specifici approfondimenti istruttori (prot. n. 8013 del 21/09/2023 e n. 435 del 23/01/2024), riscontrati dall'Ente e dall'organo di revisione con note acquisite al prot. n. 8826 del 10/10/2023, prot. n. 10790 del 30/10/2023 e prot. n. 599 del 29/01/2024.

Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Caorle era stato destinatario, per l'esercizio 2019, della deliberazione n. 228/2022/PRSP che accertava un indicatore di tempestività dei pagamenti leggermente superiore alla soglia di legge; accertava il Fondo di dotazione pari a zero, pur in presenza di riserve disponibili; richiamava l'ente a porre in essere tutte le attività necessarie alla riqualificazione e alla valorizzazione dei propri beni, e invitava l'ente ad effettuare le opportune verifiche in merito alla corretta contabilizzazione dell'immobilizzazione finanziaria della società Caorle Patrimonio srl e, in caso di emersione di differenze contabili significative rispetto ai valori riportati negli atti di bilancio, richiedeva di provvedere alla comunicazione alla Sezione di Controllo; rilevava

un'ulteriore perdita nell'esercizio 2017 della società Partecipata Caorle Patrimonio; rilevava la tardiva approvazione del Piano delle Performance; riscontrava la presenza di casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli Organismi partecipati, oltre al fatto che il sistema informativo non consentiva di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le proprie società partecipate; infine, raccomandava una periodica e puntuale quantificazione del rischio di soccombenza rispetto alle posizioni di contenzioso in essere.

La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al bilancio di previsione 2021/2023 e al rendiconto dell'esercizio 2021 del Comune di Caorle (VE) dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2021-2023, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.Lgs. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2021, in base alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° agosto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	RENDICONTO 2021
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	2.901.301,38
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	1.356.726,79
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	1.551.228,37
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	1.636.056,65
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	581.263,70
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	581.263,70
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	4.537.358,03
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	1.937.990,49
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	2.132.492,07

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa	15.882.608,88
Residui attivi	10.495.238,81
Residui passivi	8.516.877,44
FPV	6.486.061,23
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	11.374.909,02
Totale accantonamenti	2.413.039,46
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>1.612.348,32</i>
Totale parte vincolata	4.769.075,97
Totale parte destinata agli investimenti	568.372,49
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2021	3.624.421,10

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2021 Accertamenti (c)	Rendiconto 2021 Riscossioni (d)	% (c/d)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	3.112.411,37	2.587.470,60	83,13%
Tit.1 competenza	18.280.190,88	16.716.688,02	91,45%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	1.378.174,98	541.397,94	39,28%
Tit.3 competenza	5.692.995,76	4.655.478,62	81,78%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa finale	15.882.608,88
Cassa vincolata	1.080.494,05
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti) <i>di cui non restituita</i>	---
Tempestività dei pagamenti	-18,20

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2021
Debito complessivo a fine esercizio (*)	12.966.567,44

(*) l'ammontare corretto del debito residuo al 31/12/2021 è stato comunicato con la nota acquisita al prot. n. 10790 del 30/10/2023

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*" - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto

degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Caorle si rilevano i seguenti profili.

Fondo di dotazione

Richiamata la deliberazione n. 228/2022/PRSP, notificata al Comune di Caorle in data 29/12/2022, con la quale veniva accertato il fondo di dotazione iscritto nello Stato Patrimoniale al 31/12/2019 pari a zero, nel corso dell'istruttoria sul rendiconto 2021 è emersa analoga criticità

Al riguardo, in risposta a nota istruttoria, l'Ente e l'organo di revisione hanno affermato che *"Con deliberazione consiliare n. 13 del 23.02.2023 l'ente statuiva di procedere con il primo rendiconto utile, ovvero il consuntivo 2022, alla valorizzazione del Fondo di dotazione per l'importo di € 10 milioni mediante storno dalla voce Risultati economici di esercizi precedenti."*

Con deliberazione n. 26 del 27.04.2023 veniva approvato il consuntivo 2022, dal quale si evince il seguente netto patrimoniale



Stato Patrimoniale - Passivo

COMUNE DI CAORLE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2022	Importo 2021
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	10.000.000,00	0,00
II	Riserve	51.225.188,46	44.334.384,85
b	da capitale	430.349,46	0,00
c	da permessi di costruire	1.740.221,91	0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	49.054.617,09	44.334.384,85
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	801.013,79	968.764,21
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.328.634,92	12.359.870,71
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		65.354.837,17	57.663.019,77

La Sezione prende atto della costituzione del fondo di dotazione a partire dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2022.

Società partecipata Caorle Patrimonio srl (in liquidazione)

Va premesso che, con d.c.c. n. 24 del 31/05/2005 il Consiglio comunale ha deliberato la costituzione della società “Caorle Patrimonio s.r.l.”, società ad esclusivo capitale pubblico interamente detenuto dal Comune di Caorle, formalmente costituita con atto notarile rep. n. 8112 del 27/06/2005, avente quale oggetto sociale: la gestione del patrimonio immobiliare comunale conferito in proprietà e attività complementari inerenti alla gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, oltre che attività di natura commerciale; attività di gestione di un parcheggio multipiano di proprietà e la gestione del campeggio comunale conferito dal Comune in affitto d’azienda; attività strumentali affidati in house quali la manutenzione del verde pubblico e la gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi (cfr. relazione tecnica di accompagnamento al Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato con d.c.c. n.68 del 29/09/2016).

Il Comune ha, pertanto, conferito alla società i seguenti immobili: Complesso ex scuola elementare A. Bafile: € 990.957,08, Complesso edifici ex Azienda agricola Chiggiate: € 1.470.000,00, Porzione di complessi edifici denominato “Magazzini via Traghete”: € 370.000,00, Terreno destinato Area PIP: € 410.378,00, Casa di Riposo Don Moschetta e terreni di pertinenza: € 346.554,55, Parcheggio Multipiano viale dei Tropici: € 65.265,00 e Bacino comunale di Alaggio e varo: € 2.286.301,92” (cfr. paragrafo 2019.RE.06 della deliberazione n. 228/2022/PRSP).

Come evidenziato dalla Sezione nella deliberazione n.228/2022/PRSP, la società ha registrato perdite consistenti negli esercizi 2017 (€ 4.766.525,00), 2018 (39.220,30) e 2019 (€ 47.030,63).

Alla luce delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 175/2016, con la citata d.c.c. n.68 del 29/09/2016 il Consiglio comunale ha deliberato l’avvio della procedura di scioglimento della società in questione, motivando, nella relazione allegata, quanto segue: *“in relazione al comma 1 dell’art. 4: le attività svolte dalla Società non sono da qualificarsi “strettamente necessarie” per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, dal*

momento che trattasi di attività che il Comune stesso può gestire in proprio (trattasi della parte “patrimoniale”), ovvero esternalizzare (previa indizione di procedure ad evidenza pubblica) o affidare ad altri enti strumentali; - in relazione ai commi 3 e 4 del medesimo articolo e al comma 2, lett. a), dell’art. 20: la società non risulta avere quale oggetto sociale esclusivo né la valorizzazione del patrimonio, né le attività affidate in house; - in relazione all’art. 5 e al comma 2, lett. e), dell’art. 20: quanto più sopra riportato (con particolare riferimento ai contenuti della relazione dell’Amministratore Unico), fa venire meno i presupposti della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, imponendo nel contempo una riflessione sulla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate e sollevando fondate perplessità sulla compatibilità del mantenimento della partecipazione con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, posta l’esistenza di seri indicatori di criticità; - in relazione al comma 2 dell’art. 20, lett. f) e g): si rileva la necessità di un contenimento dei costi di funzionamento, giunti nell’ultimo biennio ad un livello di insostenibilità, ponendo come obiettivo anche l’esternalizzazione dei servizi ad altri enti strumentali”.

E’ stata, quindi, avviata la procedura di liquidazione terminata con l’approvazione del bilancio di finale di liquidazione con d.c.c. n. 74 del 30/11/2021.

Il Comune ha approvato con d.c.c. n. 75 del 30/11/2021 la variazione di bilancio ai fini della copertura delle risultanze finali di liquidazione.

Con note acquisite ai prot. n. 8826 del 10/10/2023 e n. 10790 del 30/10/2023, in risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l’organo di revisione hanno confermato che *“Con decorrenza dal rendiconto 2021 il valore dell’immobilizzazione è stato valutato, come per tutte le altre immobilizzazioni finanziarie, con il metodo del patrimonio netto (utilizzando però il valore al 31.12.2020 in quanto in sede di consuntivo non erano ancora noti i bilanci 2021).*

Per quanto riguarda le ricadute sul bilancio comunale alla conclusione della procedura liquidatoria della Caorle Patrimonio, avvenuta in data 15.11.2021, si precisa che a seguito della conclusione di tale procedura sono stati previsti stanziamenti di entrata per l’iscrizione dei relativi accertamenti a fronte di crediti presenti nel bilancio di liquidazione per l’importo di € 177.746 (comprensivo della somma di € 23.372,00 di competenza del comune e non precedentemente iscritto, compensato da debito di pari importo iscritto nel passivo dello stato patrimoniale della Caorle Patrimonio) oltre ad € 58.670,00 a titolo di fondo cassa. Sono inoltre stati iscritti € 928.114,00 a titolo di debiti trasferiti dalla Caorle Patrimonio. La differenza di € 691.698,00 è stata coperta per € 263.565,48 con apposito fondo accantonato nel risultato di amministrazione 2020 mentre la residua quota di € 428.132,52 è stata finanziata da avanzo libero derivante dal consuntivo 2020”.

Successivamente il Sindaco e l’organo di revisione hanno ulteriormente precisato che *“Si riassumono brevemente le vicende relative alla società in oggetto dal momento della sua messa in liquidazione volontaria. Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 68 del 29/09/2016 ad oggetto “Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie” ha deciso, tra l’altro: “Si avvia la procedura di scioglimento della Caorle Patrimonio s.r.l. richiedendo all’Amministratore Unico della stessa la convocazione dell’Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della società, la relativa messa in liquidazione ed i conseguenti adempimenti di cui all’art. 2487 del*

Codice civile, autorizzando fin d'ora il Sindaco, nella suddetta Assemblea, a rappresentare la volontà dell'Ente come appresso indicata. In relazione a quanto sopra, si dà atto che:

- *i beni mobili ed immobili – questi ultimi secondo le risultanze catastali di cui all'allegato elenco - di proprietà della Società saranno trasferiti al Comune (con possibilità per quest'ultimo di optare, in sede di assemblea, per il trasferimento diretto dell'immobile adibito a residenza per anziani all'Azienda Speciale "Don Moschetta"), con applicazione delle agevolazioni ex art. 20, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, che richiama espressamente l'art. 1, sub 568-bis, della L. n. 147/2013;*
- *il trasferimento in proprietà dei beni di cui al punto precedente comporterà per il Comune l'assunzione dei relativi mutui in corso di ammortamento, con garanzia da prestare tramite delegazione di pagamento sui primi tre titoli del Bilancio;"*

La relazione tecnica allegata alla delibera (allegato 1 alla presente nota) ripercorre la storia della società, le vicende della sua gestione e sviluppa le motivazioni della decisione deliberata.

Di conseguenza, in data 16 dicembre 2016, l'assemblea dei soci (socio unico Comune di Caorle) provvedeva a sciogliere la società a norma dell'art. 2484, comma 6, del codice civile nominando un liquidatore. Il consiglio comunale con deliberazione n. 83 del 14/11/2016 ad oggetto "Azienda Speciale "Don Moschetta". Indirizzi generali relativi all'assunzione di nuovi servizi (art. 4 Statuto aziendale") ha deciso l'assunzione da parte dell'Azienda Speciale dei servizi in precedenza gestiti tramite la società, ed in particolare:

- *manutenzione verde pubblico;*
- *gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi;*
- *campeggio comunale;*

Di conseguenza in data 29/12/2016 è stato stipulato tra Azienda speciale e Caorle Patrimonio il contratto di cessione dei relativi rami d'azienda. Il consiglio comunale, con deliberazione 78 del 26/10/2017 ad oggetto "Variazione n. 4 al Bilancio di previsione 2017 - 2019 di competenza dell'organo consiliare" ha approvato una variazione di bilancio così articolata, come da testo dell'atto:

- *al fine di procedere con la stipula dell'atto relativo alla compravendita dei beni immobili della partecipata Caorle Patrimonio s.r.l. in liquidazione, quale atto finalizzato al definitivo scioglimento della società stessa, si rende preliminarmente necessario creare le relative poste in Bilancio, sia finalizzate all'evidenza finanziaria delle acquisizioni patrimoniali, sia alla conseguente copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento che ci si va ad accollare, il tutto in esecuzione di quanto già previsto dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 29.09.2016;*

- *il prezzo della compravendita è convenuto in € 9.572.874,95, corrispondenti al debito per mutui di Caorle Patrimonio s.r.l. in liquidazione in linea capitale al 30.09.17, di cui € 232.635,99 relativi alla quota capitale per rate già scadute e non pagate a tale data;*

- *ne consegue che il medesimo importo viene indicato a Bilancio quale corrispettivo per l'acquisizione patrimoniale con corrispondente entrata da contributo agli investimenti da imprese partecipate;*
- *vanno altresì operate le necessarie variazioni per poter pagare alla scadenza le rate dei mutui che ci si accolla, oltre alla spesa una tantum stimata in € 257.135,99, relativa alle rate già scadute (di cui € 232.635,99 per capitale ed € 24.500,00 per interessi ed indennità di mora), per la quale si provvede alla copertura tramite utilizzo di una quota dell'Avanzo di amministrazione;*
- *per quanto riguarda il pagamento delle rate alle scadenze contrattuali, stimate in € 271.364,01 (di cui € 187.364,01 per capitale ed € 59.500,00 per interessi), si provvede al finanziamento sia tramite riduzione di oneri verso Caorle Patrimonio s.r.l. in liquidazione per i canoni di locazione degli immobili in uso al Comune che vengono acquisiti, sia tramite previsione di maggiori entrate correnti anche riferite ai canoni di locazione attiva per la parte immobiliare della partecipata in uso a soggetti privati;*
- *contestualmente alle sopra descritte variazioni si applica al Bilancio ulteriore quota disponibile dell'Avanzo di amministrazione al fine di procedere all'estinzione anticipata di alcuni mutui con Cassa Depositi e Prestiti per complessivi € 2.023.439,40, precisando che la relativa penale, stimata in € 500.000,00, viene finanziata per € 456.190,49 tramite specifico contributo erariale ai sensi dell'art. 9 ter, comma 1, del D.L. n. 113/2016 e per la quota rimanente (€ 43.809,51) con Avanzo di amministrazione;*
- *infine, si provvede ad ulteriori variazioni di spesa corrente per fare fronte agli oneri di gestione dei beni acquisiti dalla società che, per la parte residua dell'esercizio 2017, ammontano a complessivi € 13.700,00, interamente finanziati tramite ulteriore riduzione dei canoni di locazione dovuti a Caorle patrimonio s.r.l. in liquidazione.*

Si precisa che i mutui accollati erano stati assunti per i seguenti investimenti

<i>DESCRIZIONE</i>
<i>COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO IN COMUNE DI CAORLE</i>
<i>COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI EROGAZIONE CARBURANTI IN COMUNE DI CAORLE</i>
<i>COMPLETAMENTO MAGAZZINI COMUNALI IN STRADA TRAGHETE</i>
<i>RISTRUTTURAZIONE GENERALE PARCHEGGIO BAFILE E CAMPEGGIO</i>
<i>INTERVENTI MANUTENZIONE RISTRUTTURAZIONE GENERALE PRESSO IL CAMPEGGIO COM.LE S.MARGHERITA E PARCHEGGI COM.LI E DELLA CASA DI RIPOSO DON MOSCHETTA -</i>
<i>REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IN CAORLE BAFILE E SISTEMAZIONE CAMPEGGIO S. MARGHERITA CAORLE SRL</i>
<i>CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI, RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREV. INCENDI CASA DI RIPOSO DON MOSCHETTA E SOTTOSERVIZI CAMPEGGIO S. MARGHERITA</i>

In data 03/08/2021, con atto pubblico rep. Gen. 28121 raccolta 17396 la società Caorle Patrimonio ha ceduto al Comune di Caorle complesso immobiliare denominato "Ex Azienda Agricola Chigliato", situato in Caorle (VE) ed altri terreni. La cessione è

avvenuta quale acconto sul risultato della liquidazione, ai sensi dell'art. 2491, comma 2, C.C., "in quanto dal bilancio di liquidazione risulta che tale assegnazione non incide sulla soddisfazione dei creditori sociali." Le parti hanno attribuito agli immobili in oggetto il valore complessivo di euro 3.310.000,00, dei quali euro 3.250.000,00, ai fabbricati, ed euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), all'appezzamento di terreno. Il Consiglio comunale, con deliberazione 74 del 30.11.2021, ha approvato il bilancio finale di liquidazione (allegato 2 alla presente nota). Il Consiglio comunale, con deliberazione 75 del 30.11.2021 ad oggetto (allegato 3) ha approvato la variazione di bilancio necessaria a dare copertura alle risultanze finali della liquidazione. In particolare, sono stati acquisite le seguenti attività e passività.

<i>crediti diversi</i>	<i>23.598,29€</i>
<i>crediti tributari</i>	<i>775,35€</i>
<i>crediti diversi</i>	<i>130.000,00€</i>
<i>crediti parcheggi</i>	<i>23.372,20€</i>
<i>fondo cassa</i>	<i>58.669,23€</i>
<i>Totale attività</i>	<i>236.415,07€</i>

<i>fondo rischi su crediti</i>	<i>130.000,00€</i>
<i>fondo contenzioso</i>	<i>380.000,00€</i>
<i>debiti fornitori</i>	<i>9.244,11€</i>
<i>debiti verso comune</i>	<i>23.372,20€</i>
<i>debiti mutui comune</i>	<i>281.585,01€</i>
<i>debiti tributari</i>	<i>90.300,72€</i>
<i>cauzioni</i>	<i>13.606,82€</i>
<i>Totale passività</i>	<i>928.108,86€</i>

<i>Differenza</i>	<i>691.693,79€</i>
-------------------	--------------------

Per quanto riguarda i debiti tributari si tratta di iva a debito saldata nel 2022. I debiti per cauzioni sono stati iscritti come risultanti da mastrino della società. Il debito verso fornitori corrisponde all'importo delle competenze legali inerenti a causa pendente nella quale il comune è subentrato.

Complessivamente si evidenzia quindi che:

1. la procedura di liquidazione ha consentito al Comune di Caorle di riavere la proprietà degli immobili originariamente conferiti, ristrutturati e costruiti ex novo;
2. i mutui accollati sono riferiti a spese di investimento;
3. l'accollo non ha comportato lo sforamento dei limiti di indebitamento come attestato nei successivi rendiconti;
4. non risultano accollati debiti vs fornitori se non per spese legali in procedimento nel quale il comune è subentrato;

5. *i rami d'azienda conferiti nell'Azienda Speciale Don Moschetta risultano tutt'ora operanti;*
6. *non risulta quindi violato il divieto di soccorso finanziario a società in liquidazione non supportato da idonea motivazione”.*

Preso atto di quanto affermato dal Sindaco e dall'organo di revisione, la Sezione, conclusivamente, ritiene di evidenziare la mancanza di chiarezza nel processo valutativo dei beni mobili ed immobili retrocessi, salvo un generico riferimento a “secondo le risultanze catastali”, accompagnato, però, dal riferimento ad un valore economico legato al debito residuo per mutui assunti dalla Società Caorle Patrimonio in liquidazione al 30.09.17, comprese le quote “capitale per rate già scadute e non pagate a tale data”.

La Sezione richiama, inoltre, la precedente deliberazione n. 228/2022/PRSP ove è stata evidenziata la sussistenza di possibili incongruenze derivate dalla cessione dei beni ad un valore inferiore rispetto a quello presente nelle scritture societarie.

Ricognizione del contenzioso in essere

In sede istruttoria è stato richiesto all'ente un aggiornamento in merito alla ricognizione e quantificazione del rischio di soccombenza.

Al riguardo, in risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l'organo di revisione hanno confermato che *“Il fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione al 31.12.2021 ammontava ad € 550.000,00, valore per il quale si attesta la congruità. Nei primi mesi del 2021 l'ente ha provveduto ad una completa ricognizione a tutto tondo del contenzioso in essere procedendo alla definizione del fondo secondo le linee indicate nella deliberazione n. 69/2020/PRSE della Sezione Regionale di Controllo della Lombardia (suddividendo i procedimenti per grado di soccombenza e stimando gli accantonamenti necessari in conseguenza). Si rappresenta inoltre che lo stanziamento di competenza 2021 deriva prevalentemente dall'iscrizione nel bilancio comunale del fondo rischi già iscritto nel bilancio della società Caorle Patrimonio”.*

Il Collegio invita l'Ente a proseguire l'attività di monitoraggio del contenzioso in corso al fine di predisporre il necessario accantonamento in bilancio.

Asseverazione nota informativa Organismi partecipati e Governance

L'esame dei quesiti della specifica sezione IV del questionario sul rendiconto 2021 ha evidenziato che la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo (rif. punto 18.2).

Sul punto l'Ente e l'organo di revisione hanno affermato che *“Con riferimento alla doppia asseverazione, alla data dell'approvazione del Rendiconto 2021 non risultavano acquisite le asseverazioni da parte di n. 3 partecipate, nonostante la richiesta mediante PEC e successivo sollecito, e pertanto nel questionario è stata data risposta negativa. L'ente ha proseguito un'attività propositiva nel recupero della documentazione, riuscendo ad acquisire le 3 asseverazioni mancanti, anche se successivamente all'approvazione del citato documento contabile”.*

Preso atto di quanto affermato dall'Ente, il Collegio rammenta che l'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dispone che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto

dell'ente territoriale debba riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, aggiungendo che *“la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*.

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati.

Va, pertanto, raccomandato all'Ente di attuare ogni utile iniziativa volta a garantire che la doppia asseverazione sia resa disponibile tempestivamente nei prossimi esercizi ed inserita nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto, con riferimento alla totalità degli enti strumentali e delle società controllate/partecipate.

Inoltre, in sede istruttoria è emerso che l'Ente detiene partecipazioni indirette, in società che, nell'esercizio 2020, hanno conseguito un risultato economico negativo.

Al riguardo nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“Vi sono state perdite registrate dalle partecipazioni indirette, che però non hanno avuto ricadute e/o riflessi sul bilancio dell'ente, e pertanto si è ritenuto di non procedere ad accantonamenti. Infine, come già indicato precedentemente, si rappresenta che in data 15.11.2021 si è conclusa la liquidazione della Società Caorle Patrimonio, né risultano altre cessioni e/o liquidazioni da porre in essere.”*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato dall'Ente, raccomanda il rafforzamento generale della governance delle partecipazioni societarie.

Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2021-2023

In sede istruttoria si è rilevata la valorizzazione del Fondo Pluriennale vincolato solo di parte capitale e solo nella prima annualità del bilancio di previsione (2021), per un ammontare pari a € 371.760,63 (entrata).

Al riguardo, in risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l'organo di revisione hanno confermato che *“Il Bilancio di Previsione 2021/2023 prevedeva l'importo di € 371.760,63 a titolo di fondo pluriennale vincolato di entrata, cui corrispondeva pari importo di fondo pluriennale vincolato di spesa a valere sul bilancio di previsione 2020/2022. Tale importo deriva da un'unica opera. L'ente ha quindi apportato le necessarie variazioni tra stanziamenti di competenza e stanziamenti al fondo pluriennale vincolato parzialmente con determinazione dirigenziale n. 224 del 30.12.2020 (solo per una parte della spesa capitale) e in sede di riaccertamento ordinario dei residui (parte corrente e residua parte capitale). Si precisa che tutta la reimputazione è avvenuta totalmente nell'annualità 2022. In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023, l'ente ha stanziato l'intero importo delle stesse nell'annualità di riferimento ed attivato il fondo pluriennale vincolato con determina dirigenziale n. 271 del 31.12.2021 e in sede riaccertamento ordinario dei residui, tenuto conto delle informazioni sull'esigibilità pervenute dagli uffici interessati”*.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto affermato nella citata nota, richiama tuttavia l'Ente alla pedissequa osservanza delle disposizioni dettate in materia dal d.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento alle procedure contabili descritte negli esempi n. 2, 3/a e 3/b dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto.

La Sezione raccomanda, altresì, il rispetto del disposto di cui all'All. 4/2, punto 5.3.1, al d.lgs. n. 118/2011, secondo il quale *“le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare”*.

Il Collegio rammenta, infine, che il fondo pluriennale vincolato costituisce uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, finalizzato ad evidenziare con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa, che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati (cfr. All. 4/2, punto 5.4.4, al D. lgs n. 118/2011).

Partite finanziarie

In sede istruttoria si è rilevata la seguente movimentazione delle partite finanziarie: accertamenti alla voce “Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine” per complessivi € 22.222,23 (non riscossi nell'esercizio 2021) e impegni alla voce “Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine” per complessivi €22.222,23 (interamente pagati nel corso del 2021).

A seguito di approfondimenti nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale dell'Ente è emerso che tale movimentazione è conseguente all'approvazione, da parte della Giunta comunale, con dgc n. 45 del 13/04/2021, del progetto *“Valorizzazione e promozione del Litorale Veneto”* presentato dall'Associazione *“Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”*, per il quale la Regione Veneto ha assegnato all'Associazione un contributo di € 200.000,00 a rendicontazione, *“quale misura dell'80% delle spese ammesse e rendicontate all'Associazione Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto in qualità di soggetto unico*

legittimato a presentare la domanda di contributo” per un progetto complessivo di € 250.000,00.

Al riguardo, nella nota a firma congiunta, il Sindaco e l’organo di revisione hanno dichiarato che “La concessione di credito nasce dall’esigenza di garantire la liquidità necessaria per la propria operatività all’Associazione Conferenza dei Sindaci del Litorale, in quanto la principale voce di entrata nel bilancio della stessa è rappresentata dai contributi regionali che però vengono materialmente erogati solo a seguito di rendicontazione, nell’anno successivo al sostenimento della spesa. Per quanto appena esposto, la chiusura dell’anticipazione non può avvenire nell’anno di competenza ma nell’anno immediatamente successivo. La chiusura avviene mediante giro contabile interno con emissione di mandato di pagamento per l’intero importo e contestuale ordine di incasso a residui, volto a chiudere l’accertamento ancora aperto. Nel caso in cui l’importo da corrispondere sia superiore, come nel caso di specie, viene effettuato il bonifico per la differenza. Si attesta l’inesistenza di potenziali passività a carico dell’ente. La sussistenza dei residui attivi per complessivi € 26.666,67 discende da due differenti operazioni; la prima linea di anticipazione, pari ad € 16.666,67, è legata all’Associazione Conferenza dei Sindaci del Litorale come sopra descritta; la seconda, pari ad € 10.000,00, è invece legata ad un credito concesso alla propria partecipata Fondazione Città dello Sport nell’anno 2012 per l’importo di € 50.000,00 e restituita in quote rateali”.

Il Sindaco e l’organo di revisione hanno, con la successiva nota acquisita al citato prot. n.10790 del 30/10/2023, ulteriormente affermato che “Per quanto riguarda l’anticipazione di cui alla dgc 45/2021, concessa all’Associazione Conferenza dei Sindaci del Litorale, è necessario precisare che già nel corso degli anni precedenti la giunta comunale aveva assunto analoghe iniziative (per esempio nel 2020 dgc 69/2020 credito concesso pari a euro 16.666,67). Nel 2021, con la deliberazione 45/2021 l’anticipazione è stata aumentata ad euro 22.222,23. La delibera asserisce che la giunta rinuncia al rimborso dell’anticipazione ma quello che è inteso, e che effettivamente si è realizzato è che l’anticipazione concessa nel 2021 è stata utilizzata per euro 16.666,67 per chiudere contabilmente l’anticipazione concessa nel 2020 emettendo un mandato vincolato a reversale per euro 16.666,67; per la differenza tra la nuova e la precedente anticipazione ossia per euro 5.555,57 ($22.222,23 - 16.666,67 = 5.555,57$) è stato emesso mandato al titolo III della spesa con effettivo trasferimento di cassa verso il soggetto beneficiario dell’anticipazione. L’anticipazione è stata reiterata anche negli anni successivi per importi analoghi e medesima gestione contabile.

A seguito di ulteriori approfondimenti nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione del Veneto è emerso che, con Decreto n. 163 dell’11/11/2021, il Direttore regionale della Direzione Enti Locali Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, aveva disposto la liquidazione di € 197.918,73 a favore dell’Associazione Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto, in conto del contributo inizialmente assegnato per € 199.998,63 e concesso con Decreto n. 151 del 29 maggio 2023, a sostegno delle iniziative per lo sviluppo del territorio costiero regionale promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto per l’anno 2021.

Il Sindaco e l’organo di revisione, a seguito di apposita richiesta istruttoria, sul punto hanno affermato che “Si conferma, come risulta dal rendiconto 2021 dell’associazione

Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto che, alla data del 23.11.2021, sono stati incassati € 197.918,73 relativi al contributo regionale 2021. Nel medesimo rendiconto risultano:

- *tra i debiti verso altri finanziatori la somma di € 188.888,88 versata dai Comuni associati a titolo di credito a breve termine concesso alla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto;*
- *tra le disponibilità liquide la somma di euro 267.583,06;*

Il bilancio di Previsione 2022 espone nel prospetto del bilancio finanziario:

- *entrate per euro 515.300,00, di cui euro 240.000,00 per contributi da Regione Veneto ed Arpav ed euro 170.000,00 da anticipazione credito a breve termine da comuni associati;*
- *spese per euro 592.105,29, di cui euro 170.000,00 riferite alla restituzione dell'anticipazione, finanziate dalle entrate suesposte e da euro 76.805,29 di risultati economici esercizi precedenti.*

Il rendiconto 2022 attesta che alla data del 31.12.2022 non risulta incassata la quota di finanziamento regionale relativa al contributo 2022; risulta invece incassato solo l'acconto del 5% rispetto al finanziamento Arpav.

Si evidenzia che, in una ottica pluriennale di gestione, l'associazione non ha certezza rispetto ai tempi di erogazione dei contributi da parte della Regione o di altri Enti pubblici finanziatori.

Si evidenzia, quindi, che:

- *l'anticipazione di liquidità concessa dai comuni associati è essenziale a garantire il buon funzionamento delle attività svolte dall'associazione;*
- *che il Comune di Caorle ha sempre provveduto, anche negli anni successivi, alla chiusura dell'anticipazione concessa l'anno precedente a valere su quella assegnata per l'anno successivo, senza il cumularsi di esposizioni pluriennali;*
- *tale modalità di gestione si caratterizza anche per una semplificazione dei flussi finanziari tra gli enti, evitando movimenti di denaro che sono sostituiti da equivalenti rappresentazioni contabili”.*

Preso atto di quanto affermato dall'Ente il Collegio evidenzia che il mancato reintegro tempestivo da parte dell'Associazione costituisce un fattore potenzialmente problematico per la cassa dell'ente sebbene quest'ultimo non presenti problemi di liquidità.

Entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e proventi per i beni dell'ente

In sede istruttoria sono emerse le seguenti percentuali di riscossione in conto residui, rispettivamente pari al 14,18% per le entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cfr. pag. 20 della relazione dell'organo di revisione alla proposta di rendiconto), e al 52,45% per le entrate derivanti da beni dell'ente (cfr. tab. 2.2 sezione II dati contabili del questionario).

Al riguardo, in risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l'organo di revisione hanno confermato che *“Per quanto attiene le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il settore autonomo della Polizia Locale ha inviato lettera di sollecito per le violazioni accertate negli anni 2016 e 2017 e successivamente elaborato e trasmesso all'agente esattore il ruolo coattivo per entrambe le annualità. Per quanto attiene i proventi per i beni dell'ente, il settore tecnico ha provveduto, con il supporto del settore finanze, all'invio dei solleciti per tutte le posizioni aperte a seguito del riaccertamento ordinario dei residui ed approvazione del rendiconto 2021”*.

Sul punto Il Collegio rammenta che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, *“una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla valorizzazione della democrazia rappresentativa”* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una *“lunghissima dilazione temporale”* (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica” (Corte costituzionale, sentenza 15 marzo 2019 n.51).

Al riguardo questa Sezione non può pertanto esimersi dall'evidenziare che il basso grado di riscossione delle entrate costituisce una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione.

Fondo garanzia debiti commerciali

In sede istruttoria è emerso che l'Ente non si trova nelle condizioni previste dall'art.1, cc. 859 e ss., legge n.145/2018 (cfr. punto 6.4 sezione II del questionario: *“non ricorre la fattispecie”*), ma che l'Ente, nell'esercizio 2020, ha prodotto ritardi compresi tra uno e dieci giorni (cfr. punto 6.5). Il Comune non ha, pertanto, rispettato il parametro previsto dall'art. 1, co. 859 lett. b) della l. n. 145/2018 con il conseguente obbligo di iscrizione nella parte corrente del bilancio di previsione 2021-2023 dell'accantonamento in conto competenza, per il Fondo garanzia debiti commerciali, eventualmente assestato nel corso dell'esercizio 2021 e accantonato, a chiusura dell'esercizio, al risultato di amministrazione 2021.

Infatti, secondo il comma 862 dell'articolo 1, della citata *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”.

Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che la Giunta comunale, con d.g.c. n. 20 del 25/02/2021, ha quantificato il Fondo Garanza Debiti commerciali in € 42.679,00, provvedendo alla relativa variazione al bilancio di previsione 2021-2023 per l'iscrizione dello stanziamento nell'annualità 2021, come previsto dall'art. 1 co. 863 della citata l. n. 145/2018, mentre non risulta alcun accantonamento al risultato di amministrazione 2021.

A seguito di approfondimento istruttorio, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“Nel corso del 2021 l'ente, a seguito di una importante riorganizzazione dei processi lavorativi con particolare riferimento a quelli riferiti alla liquidazione delle fatture, ha ridotto i tempi medi da + 6 a - 18,20. Non ricorrendo (in sede di redazione del bilancio) presuntivamente le condizioni per la costituzione del fondo garanzia debiti commerciali nell'annualità 2022 ha fatto confluire lo stanziamento della competenza 2021 in avanzo libero anziché accantonato, operando parimenti in sede di redazione del consuntivo quando era già a conoscenza del dato definitivo 2021”.*

Il Collegio, pur prendendo atto delle azioni poste in essere dall'ente al fine della riorganizzazione dei processi lavorativi che hanno consentito di ridurre i tempi di pagamento, richiama il comma 863 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) - a sua volta modificato ad opera dell'art. 38-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 – il quale prevede che *“Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.*

Quindi, sulla base di tale indicazione, la quota confluita nel risultato di amministrazione 2021 potrà essere liberata nel corso del 2022 se si verifica che nel corso del 2021 sono stati rispettati i tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito commerciale. La previsione per cui l'accantonamento può essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che solo a fine anno, con la chiusura dell'esercizio, l'Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell'indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell'anno (cfr. delib. n. 288/2023/PRSE, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo che richiama la delib. 13/2023/PRSE, Sezione regionale di controllo per il Piemonte).

Gestione dei residui

In sede istruttoria si è rilevato quanto segue:

- l'incremento dei residui attivi afferenti ai titoli II, III, IV e V;

- una bassa percentuale di riscossione delle entrate afferenti al titolo III (pari al 39,28%);
- l'incremento dei residui passivi afferenti al titolo I.

Al riguardo il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“Per quanto attiene alle entrate, l'incremento dei residui relativo al titolo II deriva prevalentemente (€ 215.298,62) dal riversamento nell'annualità successiva (2022) del trasferimento compensativo per minori entrate derivanti dall'occupazione di suolo pubblico a fronte degli interventi governativi succedutisi nell'anno 2021. L'incremento relativo al titolo III deriva prevalentemente dalla tipologia 100, con particolare riferimento ai proventi derivanti dalla gestione dei beni, e dalla tipologia 500. La tipologia 200, invece, riscontra un aumento ma lieve. Infine, l'aumento dei residui afferenti al titolo IV deriva essenzialmente da n. 3 contributi per complessivi € 3.400.000,00 concessi e pertanto accertati nell'anno. Si rappresenta anche una riduzione dei residui del titolo I, dovuto essenzialmente al miglioramento delle percentuali di incasso della TARI.*

Va inoltre segnalato che all'incremento dei residui derivanti da titolo III corrisponde anche un incremento del FCDE su tali tipologie di entrata per un importo pari ad € 266.157,71 (mentre nel complesso il FCDE diminuisce per la riduzione derivante dal miglioramento delle percentuali di incasso TARI sopra citate).

L'incremento dei residui passivi del titolo I deriva dall'organizzazione interna e da un maggior numero di impegni assunti nella parte finale dell'anno, che a fronte delle prestazioni eseguite comportano il mantenimento dell'impegno ma l'emissione del mandato di pagamento nell'anno successivo.

La bassa percentuale di riscossione delle entrate extratributarie deriva essenzialmente dai mancati pagamenti a valere sulla tipologia 200 (attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) e dal rallentamento della riscossione dei proventi per l'utilizzo dei beni. Va inoltre segnalato che il dato è anche influenzato da un giro contabile di € 281.585,01 effettuato nel 2022 a seguito dell'iscrizione, a valere sul bilancio dell'ente, dei fondi trasferiti dalla propria partecipata Caorle Patrimonio, la cui liquidazione si era conclusa nel 2021, per rimborsi di mutui”.

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, evidenzia che, come sancito dalla Corte costituzionale, *“le minacce più sensibili all'equilibrio dei bilanci pubblici, ed in particolare a quello dei bilanci degli enti territoriali, vengono dalle problematiche giuridiche, estimatorie ed organizzative afferenti ai crediti e ai debiti (...)*” (sentenza 6/2017).

Pertanto, è necessario che nell'ambito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, che il legislatore ha previsto con cadenza annuale, venga svolta una puntuale verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento dei residui attraverso un'azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio finanziario che deve coinvolgere tutti i dirigenti/responsabili di servizio, i quali sono tenuti ad attestare chiaramente le ragioni del mantenimento in bilancio delle poste e, quindi, a motivarne espressamente il mancato stralcio (Corte dei conti, Sez. di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 80/2021/PRSP; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 28/2022/PRSP).

Residuo debito al 31/12/2021

In sede istruttoria è emersa una squadratura tra i debiti di finanziamento contabilizzati nello Stato Patrimoniale, pari a €12.966.567,44 (cfr. pag. 24 della relazione dell'organo di revisione), e il residuo debito al 31/12/2021 pari a € 13.008.693,07 (cfr. tabella 2 sezione III dati contabili del questionario).

Al riguardo nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato, che *“Si rappresenta un errore nella compilazione della tabella 2 sezione III del questionario relativamente alla quota capitale rimborsata nell'annualità 2021 indicata in € 1.258.150,00 anziché € 1.300.275,63. Ciò ha comportato di conseguenza un errore nell'indicazione del debito residuo al 31.12.2021 che si conferma essere pari ad € 12.966.567,44 come contabilizzato nello Stato patrimoniale e indicato nella relazione dell'organo di revisione”*.

Successivamente il Sindaco e l'organo di revisione hanno ulteriormente precisato che *“Per quanto attiene al rimborso dell'indebitamento, la somma di € 1.258.150 corrisponde alla quota annuale per l'esercizio 2021, impegnata a valere sull'esercizio in questione, alla quale va aggiunta la somma di € 42.125,63 derivante dalla restituzione di quota capitale di un mutuo con l'istituto tesoriere relativa all'anno 2020 ma sospesa (senza oneri aggiuntivi) e pagata nell'anno 2021. Tale ultima quota di euro 42.125,63 risulta liquidata nel corso del 2021 con imputazione ai residui 2020. Si conferma quindi l'indicazione già data relativa all'errore nella compilazione della tabella 2 sezione III del questionario”*.

La Sezione prende atto dell'errata compilazione della tabella 2 della sezione III dati contabili del questionario e invita l'organo di revisione a prestare maggiore attenzione nella compilazione di tali documenti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Caorle (VE) nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- prende atto della costituzione del fondo di dotazione a partire dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2022;
- invita l'Ente a proseguire l'attività di monitoraggio del contenzioso in corso al fine di predisporre il necessario e congruo accantonamento in bilancio;
- raccomanda all'Ente di attuare ogni utile iniziativa volta a garantire che la doppia asseverazione sia resa disponibile tempestivamente nei prossimi esercizi;
- raccomanda di proseguire nell'attività di vigilanza nei confronti degli organismi partecipati;
- accerta il mancato accantonamento sul risultato di amministrazione 2021 del fondo garanzia debiti commerciali, stanziato nel bilancio di previsione 2021-2023;
- raccomanda il pedissequo rispetto dell'All. 4/2, punti 5.3.1 e 5.4.4, al d.lgs. n. 118/2011, nonché degli esempi n. 2, 3/a e 3/b del medesimo Allegato, con riferimento al fondo pluriennale vincolato;

- raccomanda la corretta applicazione dell'art. 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, in materia di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e da proventi dei beni dell'ente;
- invita l'organo di revisione a prestare maggiore attenzione nella predisposizione dei questionari;
- con riferimento alla liquidazione della società Caorle Patrimonio srl, la Sezione ribadisce le perplessità già evidenziate nella deliberazione n. 228/2022/PRSP in merito alla valutazione dei beni immobili retrocessi dalla stessa;

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Caorle (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Emanuele Mio

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 4 marzo 2024.

Il Direttore di Segreteria f.f.

F.to digitalmente Alessia Boldrin